

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



ISSN 2240-7618

1/2019

EDITOR-IN-CHIEF

Francesco Viganò

EDITORIAL BOARD

Italy: Gian Luigi Gatta, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trincherà, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

DIRITTO PENALE EUROPEO <i>DERECHO PENAL EUROPEO</i> <i>EUROPEAN CRIMINAL LAW</i>	<p>Granting Due Process of Law to Suspected and Accused Persons Involved in Parallel Criminal Proceedings in the EU 1</p> <p><i>Asegurar el derecho al debido proceso a investigados y acusados sujetos a procedimientos penales paralelos en la UE</i></p> <p><i>Assicurare il diritto al giusto processo agli indagati e agli imputati sottoposti a procedimenti penali paralleli nell'UE</i></p> <p>Alejandro Hernández López</p>
	<p>Los tribunales ordinarios ante la primacía del Derecho de la UE y la protección de los derechos fundamentales 17</p> <p><i>I tribunali ordinari dinanzi alla primazia del diritto dell'UE e alla tutela dei diritti fondamentali</i></p> <p><i>Ordinary Courts before the Primacy of EU Law and the Protection of Fundamental Rights</i></p> <p>Annalisa Lucifora</p>
	<p>Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca 34</p> <p><i>El reglamento (UE) 2018/1805 para el recíproco reconocimiento de los procesos de congelamiento de activos y comiso</i></p> <p><i>The EU Regulation 2018/1805 for the Mutual Recognition of Freezing Measures and Confiscation</i></p> <p>Maugeri</p>
	<p>Uno, nessuno, ventidue. Ovvero l'incertezza del diritto nel contrasto delle frodi eurounitarie 61</p> <p><i>Uno, ninguno, veintidós. O la incerteza del derecho en el combate a los fraudes eurounitarios</i></p> <p><i>One, No One, Twenty Two. Namely, the Legal Uncertainty in Fighting EU Frauds</i></p> <p>Rosaria Sicurella</p>
	<p>“Ce lo chiede (anche) l'Europa!": Regole d'ingaggio per la forza pubblica 84</p> <p><i>“Lo pide (también) Europa!": Reglas de enfrentamiento para la fuerza pública</i></p> <p><i>“Europe (too) is asking for it!": Rules of engagement for law enforcement officers</i></p> <p>Matteo Tondini</p>

L'OBBIETTIVO SU...	Reati culturalmente motivati	98
OBJETIVO SOBRE...	<i>Delitos culturalmente motivados</i>	
FOCUS ON...	<i>Culturally Motivated Crimes</i> Fabio Basile	
	Le “parole preparatorie”. I reati antiterrorismo di parola nell’era dei new media	104
	<i>Las “palabras preparatorias”. Los delitos antiterrorismo de palabra en la era de los nuevos medios de comunicación</i>	
	<i>Crimes of Word. Anti-terrorism Offences of Word in the Age of the Means of Communication</i> Fabio Fasani	
	Il profiling dell’autore di reato	142
	<i>La caracterización del autor del delito</i>	
	<i>The Profiling of the Offender</i> Luca Lupária	
	Crimine organizzato e corruzione: dall’attrazione elettiva alle convergenze repressive	158
	<i>Crimen organizado y corrupción.</i>	
	<i>De la atracción electiva a las convergencias represivas</i>	
	<i>Organised Crime and Corruption: from Elective Attraction to Enforcement Convergence</i> Vincenzo Mongillo	
	Circa alcune aporie della teoria della pena nel diritto penale continentale*	192
	<i>Sobre algunas aporías de la teoría de la pena en el derecho penal continental</i>	
	<i>About Some Aporias of the Theory of Punishment in Continental Criminal Law</i> Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno	
	Riserva di codice o di legge organica: significato, questioni di legittimità costituzionale e impatto sul sistema penale	206
	<i>Reserva de código o de ley orgánica: significado, cuestiones de legitimidad constitucional e impacto en el sistema penal</i>	
	<i>Reservation to the Criminal Code or to a Consolidated Law: Meaning, Constitutionality and Impact on the Criminal Law System</i> Carlo Ruga Riva	

L'OBBIETTIVO SU...

OBJETIVO SOBRE...

FOCUS ON...

Il *profiling* dell'autore di reato*

La caracterización del autor del delito

The Profiling of the Offender

LUCA LUPÁRIA

Ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi Roma tre
luca.luparia@uniroma3.it

CRIMINOLOGIA

CRIMINOLOGÍA

CRIMINOLOGY

ABSTRACTS

la profilazione dell'autore del reato viene spesso considerata come un valido strumento di supporto all'accertamento penale. Si tratta, del resto, di una disciplina densa di suggestioni che oggi impiega anche nuove tecnologie, intelligenza artificiale, banche dati sofisticate e inedite forme di analisi della *scena criminis*.

Eppure, il giurista più attento non può che rimanere scettico nei confronti di un uso non controllato di tale metodica. Non solo per la sua limitata caratura scientifica, ma anche in ragione del rischio che, attraverso il *profiling*, vengano di fatto aggirati o erosi alcuni canoni fondamentali del nostro sistema processuale penale.

La perforación del autor del delito es usualmente considerada una herramienta útil para la investigación penal. Se trata de una disciplina actualmente emplea nuevas tecnologías, inteligencia artificial, bancos de datos sofisticados e inéditas formas de análisis de la escena del crimen. Con todo, un atento jurista no puede sino permanecer escéptico frente a un uso descontrolado de tal método de investigación. Lo anterior no solo en consideración a sus límites científicos, sino que también por el riesgo de que, a través de la caracterización del autor, se afecten o erosionen algunos cánones fundamentales de nuestro sistema procesal penal.

The profiling of the offender is often considered as a valid tool to support criminal investigation. We are speaking, indeed, about a discipline that is full of suggestions, and that today also employs new technologies, artificial intelligence, sophisticated databases and new forms of analysis of the crime scene. Yet, an attentive jurist can only remain skeptical about the uncontrolled use of such a method. Not only in consideration of its limited scientific caliber, but also in consideration of the risk that – through profiling – some fundamental principles of our criminal justice system will be actually bypassed or undermined.

*Il contributo – destinato al volume *Le indagini atipiche*, a cura di A. Scalfati, II ed., Giappichelli, 2019 (in corso di pubblicazione) – non è stato sottoposto alla consueta procedura di *peer review*.

SOMMARIO

1. La profilazione criminale tra anamnesi della *scena criminis* e sapere criminologico. – 2. Modelli teorici e canoni operativi di una disciplina dai contorni fluidi. – 3. I limiti epistemici e i divieti normativi all'impiego del *criminal profiling* alla luce del sistema probatorio italiano. – 4. Ulteriori avvertenze intorno all'impiego delle metodologie di profilazione nel processo penale.

1.

La profilazione criminale tra anamnesi della *scena criminis* e sapere criminologico.

Tanto denso di suggestioni quanto avvolto da un'aurea di vaghezza, il *criminal profiling* da alcuni decenni si è proposto quale strumento di supporto alle attività d'indagine nei procedimenti a carico di persone ignote. Nata nel quadro dell'esperienza investigativa statunitense, la profilazione delle caratteristiche dell'autore di reato fonda il suo presupposto sulla convinzione che le concrete modalità di realizzazione del delitto, così come emergenti dalla *scena criminis*, siano in grado di fornire elementi atti a disegnare i tratti personologici, psicologici o criminologici del soggetto responsabile del fatto¹.

Il concreto atteggiarsi di questa metodologia non è facilmente circoscrivibile in un alveo operativo ben ristretto. Non è soltanto l'assenza di un retroterra sedimentato di pratiche a determinare questa fluidità concettuale, quanto la circostanza che la singola fattispecie delittuosa finisce con l'influenzare in maniera significativa l'approccio sotteso alla ricerca della "firma" del criminale nell'ambiente ove si è manifestato il reato. Assai divergenti, in effetti, appaiono i modelli comportamentali applicabili a una tradizionale scena di illecito violento² rispetto a quelli propri, ad esempio, della dimensione virtuale in cui si inseriscono i reati commessi *on-line*³.

La difficoltà nel racchiudere tale disciplina in un nucleo teorico delimitato può altresì essere ricondotta alla compresenza, nell'attività di profilazione, di competenze assai variegata⁴ che vanno dalla analisi tecnica delle informazioni affioranti sul luogo del delitto⁵ alla psicologia forense⁶; dalla statistica alla capacità di *problem solving* in campo probabilistico⁷; dalla sociologia⁸ alla criminologia applicata⁹, dalla criminodinamica (attinente la sequenza degli eventi sulla scena) alla criminogenesi (afferente gli elementi precursori o prodromici della condotta criminale), e via dicendo. A ciò infine si aggiunga il frequente improprio utilizzo dell'espressione *criminal profiling* in ambiti che esulano dalla sua essenziale natura di strumento di orientamento dell'azione investigativa volta alla individuazione dell'autore, come accade quando la locuzione viene accostata alla fase di preparazione delle domande per l'interrogatorio¹⁰ o alla valutazione delle dichiarazioni già rese dall'indagato.

Da un punto di vista generale, dunque, il fondamento del *profiling* poggia sul convincimento che, nell'attuazione di un illecito, l'agente riverberi le proprie specifiche caratteristiche comportamentali e che, dunque, sia possibile, in un percorso a ritroso, ricondurre determinate modalità di azione a una ristretta categoria di persone (selezionabile per sesso, razza, età, estrazione culturale, orientamento sessuale, ecc.) o, addirittura, a un singolo soggetto che, in maniera univoca, sia associabile a quel *modus agendi* per il tramite di una sua specifica "cifra stilistica"

¹ Per un inquadramento di ordine generale: ALISON e CANTER (2004), p. 17; GRUBIN (1995), p. 259; HICKS e SALES (2006); JACKSON e BEKERIAN (1997); PAOLICELLI (2008); PINIZZOTTO e FINKEL (1990), p. 215; TURVEY (2011); WAYNE (2009), p. 67. Da ultimo, FOX e FARRINGTON (2018), p. 1247.

² Cfr. GULOTTA e BETSOS (2005); MAGLIOCCA DOMINGO (2005), p. 559.

³ Entra in gioco, in questa ipotesi, la c.d. *digital profiling*: CHIESA e CIAPPI (2007); COLOMBINI *et al.* (2012), p. 416; COLOMBINI e COLELLA (2011), p. 330; CANNIZZARO e DI MARIA (2001); PRAVETTONI (2002); CROSS e SHINDER (2008); ROGERS (2016), p. 45.

⁴ È stato rilevato come l'intersecarsi di varie discipline (*personality theory, criminology, environmental psychology, geography*, ecc.) provochi un «*danger of the field fragmenting due to differences in methodological frameworks, differences between individual profilers and differences in culture*» (BEKERIAN e JACKSON (1997), p. 209).

⁵ Cfr. BISI (2006); CARILLO (2011); HOUCK *et al.* (2012); LORUSSO (2011), p. 261.

⁶ Si veda, in una letteratura sterminata, AINSWORTH (2000), p. 39; CARSON *et al.* (2007); GRATTAGLIANO *et al.* (2010), p. 81; KAPARDIS (2014), p. 334; PACIELLO (2010), p. 1; ROSSI e ZAPPALÀ (2005).

⁷ Cfr. BAUMGARTNER *et al.* (2008), p. 563; STRANO (2003), p. 677.

⁸ Sul punto, può essere consultato il volume PALERMO e MASTRONARDI (2005).

⁹ Nella dottrina italiana, si veda, di recente, CARILLO *et al.* (2013), p. 792.

¹⁰ Cfr. FARGNOLI (2005); GULOTTA (2008). Sulle strategie degli inquirenti finalizzate all'interrogatorio dell'accusato: GUDJONSSON (2003).

(è il caso, tipicamente, del *killer* seriale¹¹). Ad eccezione di quest'ultima e controversa ipotesi, tuttavia, appare evidente come tale strumento di indagine atipica sia diretto essenzialmente al solo restringimento del ventaglio delle opzioni investigative, per consentire agli inquirenti, per il tramite del successivo impiego di mezzi tradizionali di ricerca della prova, di concentrare l'attenzione su un numero limitato di soggetti al fine di rendere più efficace l'azione di identificazione del responsabile.

2. Modelli teorici e canoni operativi di una disciplina dai contorni fluidi.

Un ruolo centrale nella metodica di profilazione è assegnabile allo studio della scena del crimine¹². A partire dall'esame delle caratteristiche e dei dettagli in essa riscontrabili, infatti, tendono a svilupparsi tutti i differenti modelli di *criminal profiling* presenti nella letteratura mondiale.

In effetti, già il modello di Douglas, Ressler, Burgess e Hartman¹³, uno dei più risalenti e oggi per larga parte superato, prende avvio dal cosiddetto *profile input* – ossia dalle informazioni raccolte sulla *scena criminis* – che, attraverso le fasi del *decision process model* e del *crime assessment* conduce alla predisposizione del profilo criminale. Anche le elaborazioni dogmatiche più recenti, incentrate maggiormente sulle caratteristiche socio-psicologiche¹⁴, psicanalitiche¹⁵, geografiche o ambientali¹⁶, mettono al centro la anamnesi della *scena criminis*.

Ovviamente si tratta di un mero punto di partenza in chiave esegetica¹⁷, prodromico alla messa in relazione di tutti gli altri fattori che concorrono, attraverso passaggi logici incrociati, alla profilazione dell'autore. Tra i vari aspetti, possono essere ricordati l'indagine sulle caratteristiche, il vissuto e il contegno della vittima¹⁸, i modelli comportamentali ambientali, l'eventuale presenza di condotte di "staging" da parte del reo¹⁹, la sussistenza di indicatori di *case-linkage* (legami tra precedenti casi in apparenza correlabili)²⁰. Un coacervo di elementi che devono essere presi in considerazione sotto la chiave unificatrice del sapere criminologico, che in questo specifico ambito operativo si distacca da un approccio a matrice sistemica per divenire un concreto strumento di ausilio alle autorità per la risoluzione di un singolo caso giudiziario. Del resto, la prospettiva pragmatica e applicativa è parte delle potenzialità di questo importante settore della scienza penalistica²¹.

Secondo il modello più in voga, che prende avvio dagli studi di David Canter e della c.d. scuola di Liverpool²², gli elementi desumibili sulla scena vengono valorizzati in un'ottica di "coerenza interpersonale" (il rapporto tra le azioni dell'autore e la sua possibile struttura personale), di scelta del tempo e del luogo (sovente frutto di una opzione non causale del soggetto); di modalità di esecuzione del reato (idonee a ricondurre l'ignoto soggetto a categorie di *offender* già catalogate e studiate); di presenza di tentativi di depistaggio (quali la eliminazione di indumenti o l'impiego di guanti).

Si tratta di canoni operativi che prendono spunto, distaccandosene tuttavia marcatamente, dai primi rudimentali esperimenti in ambito statunitense, essenzialmente riconducibili alla squadra del FBI coordinata dal consulente James Brussel²³ all'inizio degli anni '60 del secolo

¹¹ V., tra gli altri, CANTER (1994); DE LUCA (1998); DE LUCA e MASTRONARDI (2011); WHITE *et al.* (2011), p. 160.

¹² Una recente ricostruzione del rapporto tra scena del crimine e profilazione criminale in CHELO (2014), p. 32. Cfr. DAVIS (1999), p. 291.

¹³ DOUGLAS *et al.* (1986), p. 401.

¹⁴ V., *ex plurimis*, KEPPEL e WALTER (1999), p. 417; KNIGHT e PRENTKY (1987), p. 403; HOLMES R.M. e HOLMES S.T. (2009). Cfr. CANTER e WENTINK (2004), p. 1.

¹⁵ Un inquadramento in TURVEY, (2011).

¹⁶ Tra i lavori più significativi: CANTER e LARKIN (1993), p. 63; CAPONE e NICHOLS (1975), p. 45; LUNDIGRAN e CANTER (2001), p. 595; ROSSMO (1997), p. 159; ID. (1995), p. 217.

¹⁷ Nella letteratura italiana, cfr. JELOVICH (2018), p. 821; PICOZZI e ZAPPALÀ (2001).

¹⁸ Secondo FATTAH (1976), p. 61, «poiché il comportamento criminale è dinamico, esso può trovare una spiegazione soltanto in un approccio che scorga nell'azione del reo e nell'atteggiamento delle vittime gli elementi inseparabili di una situazione dialettica in grado di condizionare lo svolgersi della condotta antisociale».

¹⁹ Con l'espressione si fa solitamente riferimento alle attività di depistaggio ovvero di alterazione della *scena criminis*: CHISUM (2006), p. 72; DOUGLAS E. e DOUGLAS L.K. (2006), p. 34; CHISUM e TURVEY (2011), p. 221.

²⁰ In ordine a siffatti meccanismi di correlazione: HAZELWOOD e WARREN (2003), p. 587; WOODHAMS e TOYE (2007), p. 35.

²¹ Cfr., fra i vari contributi in materia, BUQUET (2001); D'ARIENZO (1999); INTINI e PICOZZI (2009); SODDU (2012), p. 3.

²² Possono essere consultati, tra i numerosi scritti di Canter, CANTER e ALISON, (1999); CANTER (2001), p. 1.

²³ Cfr. BRUSSEL (1968).

scorso e alla unità di *Behavioural Science* della polizia federale animata da Howard Teten nel decennio seguente. Gli approcci dell'ultimo periodo storico, infatti, cercano di superare la natura essenzialmente intuitiva (la c.d. “*art of criminal profiling*”) che contraddistingueva il lavoro di questi pionieri della disciplina²⁴, al fine di giungere a risultati più obiettivi e più aderenti a criteri di controllabilità scientifica. *Crime action profiling* (CAP)²⁵ e *Investigative psychology* (IP)²⁶ sono due tra i modelli più in auge, sviluppati in chiave multidisciplinare e frutto di studi piuttosto accurati. Nel mondo di *common law*, peraltro, inizia ad essere riconosciuta ufficialmente la professione di *profiler* sotto la nuova denominazione di *Behavioural Investigative Adviser* (BIA), nel quadro di una regolamentazione, anche a livello di standard etici, dettata dalla *Association of Chief Police Officers* (ACPO)²⁷.

Invero, l'attività attualmente condotta nei vari sistemi giudiziari sempre più appare accompagnarsi all'utilizzo di *tools* elettronici, sistemi di intelligenza artificiale e banche dati sofisticate²⁸, come nel caso dei sistemi CASMIRC²⁹ e VICAP³⁰ negli Stati Uniti e del database VISOR³¹ nel Regno Unito, spesso associati all'impiego di *Geographical Information Systems* (GIS³²), nell'ottica di una valorizzazione dell'aspetto “geografico” dell'attività di profilazione³³. Come anticipato, quello che viene comunemente chiamato “*ecology of crime*” ha progressivamente assunto una centralità nel *modus operandi* investigativo, specie in materia di *serial killer*, da quando alcuni programmi informatici hanno consentito di effettuare stime apparentemente attendibili sul luogo di residenza dell'autore³⁴. Il profilo geografico unito al profilo psicologico, secondo i ricercatori della materia³⁵, sembra infatti poter orientare le indagini nei confronti dei delinquenti seriali, specie quando sia possibile mappare la tipologia di attacco nei confronti della vittima.

Al riguardo, assai note nella letteratura sono le classificazioni del delinquente seriale³⁶ nell'interazione con l'offeso dal reato³⁷, in termini di *hunter* (colui che va in cerca della vittima), *poacher* (colui che ricerca la vittima fuori dalla sua ordinaria area di frequentazione), *troller* (colui che approfitta della situazione creatasi casualmente), *trapper* (colui che si pone in una posizione di controllo ambientale nei riguardi della vittima). Se queste quattro categorie riguardano le modalità di “caccia” della vittima, vi sono poi classificazioni afferenti il metodo di attacco, che vanno dalla figura del *raptor* (chi va verso la vittima e l'attacca), a quella dello *stalker* (chi segue la vittima e poi attacca) sino ad arrivare a quello dell'*ambusher* (chi attacca la vittima in un luogo nel quale mantiene il controllo, come una casa o una autovettura)³⁸.

L'eco di queste esperienze straniere è penetrato ovviamente anche entro i confini del nostro sistema di giustizia penale. Il punto di principale emersione di tali approcci si è avuto nel contesto della Unità di analisi del crimine violento (UACV), servizio di polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, dotato di un ben conosciuto sistema informatico (S.A.S.C.) per l'analisi della *scena criminis* in vista della profilazione del criminale. Anche a livello di analisi empiriche si è iniziato a suggerire un più massiccio uso delle tecniche di *profiling* in ausilio all'attività investigativa delle forze di polizia, sulla scorta di recenti studi intorno agli omicidi seriali commessi in Italia tra il 1970 e il 2000, dai quali emergerebbero connessioni molto forti a livello di tratti comportamentali e caratteristiche vittimologiche in relazione a 116 omicidi commessi da 23 soggetti nel periodo oggetto di osservazione³⁹.

²⁴ Per comprendere tale parabola evolutiva della disciplina: AINSWORTH (2001), p. 102; HOWITT (2002), p. 199.

²⁵ Cfr. KOCSIS (2009).

²⁶ V., sul punto, KOCSIS (2009), p. 213.

²⁷ Cfr., al riguardo, RAINBOW e GREGORY (2011), p. 18. Nel sistema italiano, circa le implicazioni della istituzione di albi che certifichino abilità, professionalità ed educazione all'etica degli esperti: LORUSSO (2010), p. 1345.

²⁸ Per gli usi della intelligenza artificiale a fini investigativi, volendo, LUPÁRIA (2005), p. VII.

²⁹ *Child Abduction and Serial Murder Investigative Resource Center*.

³⁰ *Violent Criminal Apprehension Program*.

³¹ *Violent and Sexual Offender Register*.

³² Cfr. CHAINEY e RATCLIFFE (2005).

³³ V., su tale approccio, KNABE e ALISON (2011), p. 126.

³⁴ Sulla base di alcuni studi sul comportamento “geografico” di 45 stupratori a matrice seriale nell'area londinese, l'applicazione di una “sfera criminale” (c.d. *offender circle concept*) ha condotto alla individuazione di due tipologie di comportamento criminale: quella di coloro che utilizzano la propria area di residenza come zona ove attuare il delitto e quella dei *commuter* (pendolari), che realizzano l'attività criminosa fuori dall'area dove abitano (INTINI e PICOZZI (2009), p. 471).

³⁵ Cfr. BROIDY *et al.* (2006), p. 155.

³⁶ V., per tutti, GODWIN (1999); KEPPEL e WALTER (1999), p. 417.

³⁷ Cfr. RESSLER *et al.* (1986), p. 288.

³⁸ Per una completa classificazione, si veda ROSSMO (1997), p. 159.

³⁹ Il riferimento è allo studio di SANTILLA *et al.* (2008), p. 245.

3.

I limiti epistemici e i divieti normativi all'impiego del *criminal profiling* alla luce del sistema probatorio italiano.

Il fascino esercitato dal *criminal profiling* è quantomeno equivalente alla carica di rischi che il suo utilizzo comporta in termini di *vulnus* alle garanzie fondamentali e di incentivazione dei fattori causali che possono condurre all'errore giudiziario⁴⁰.

Prendendo avvio dalla attendibilità dei metodi di profilazione, occorre subito rilevare la nebulosità del retroterra scientifico e la spiccata natura “divinatoria” (in quanto il più delle volte legata alla intuizione del singolo *profiler*) che contraddistinguono questo settore di esperienza. A guidare verso tali conclusioni non è soltanto la scontata diffidenza del giurista, che non riesce a ritrovare nella disciplina in parola quel minimo di rigore e di controllabilità⁴¹ – anche nell'ottica del necessario vaglio sui margini d'errore – da acconsentirgli di ascriverla tra gli strumenti legalmente impiegabili per l'accertamento penale. Sono direttamente gli studiosi della psicologia investigativa e della criminologia applicata a sollevare, con sempre maggiore insistenza, dubbi e riserve sulla qualità dei profili criminali, anche quando elaborati dagli esperti più riconosciuti a livello mondiale.

Soggettivismo accentuato, poca accuratezza⁴², difficoltà di interpretazione da parte dell'inquirente chiamato a servirsi del profilo⁴³, sono solo alcune delle linee critiche emerse negli studi più seri in materia⁴⁴. Non a caso si è parlato della profilazione criminale in termini di una “grande illusione” che inizia a sgretolarsi mano a mano che si acquista consapevolezza della poca affidabilità⁴⁵ di quella che per decenni è apparsa come una affascinante “scorciatoia” per gli investigatori impegnati in investigazioni complesse a carico di soggetti ignoti⁴⁶.

Accanto alla tendenziale inidoneità del *criminal profiling* a garantire il rispetto degli *standard* epistemici del rito penale (si pensi a quello dell'art. 189 c.p.p., così come declinabile nella fase delle indagini preliminari⁴⁷), non possono essere sottaciuti altri profili di criticità che attengono ad uno dei divieti centrali dell'ordito codicistico, quello che si condensa nella proibizione di forme di perizia criminologica nei riguardi dell'accusato.

Come noto, l'art. 220, comma 2, c.p.p. vieta, nel solco di una analoga disposizione contenuta nel previgente codice (art. 314 c.p.p.), il compimento di perizie criminologiche (o, secondo altra dizione, psicologiche)⁴⁸ volte a stabilire «l'abitudine e la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche»⁴⁹. Una disposizione diretta ad evitare che apprezzamenti sulla personalità dell'accusato finiscano col condizionare il giudizio sulla sua colpevolezza in relazione ai fatti oggetto di processo⁵⁰. Si ritiene altresì che tali forme di accertamento possano considerarsi intrusive della psiche del prevenuto e, soprattutto, contrarie alla presunzione

⁴⁰ KOEN e TURVEY (2018), p. 3. Sull'attuale dibattito mondiale circa le cause più frequenti di *wrongful conviction*: HUFF e KILLIAS (2013); KNOOPS, (2013); GARRETT (2011); LUPÁRIA (2015); ZALMAN (2012), p. 219. Con riferimento alla dimensione nazionale, LUPÁRIA *et al.* (2017).

⁴¹ Cfr. VUILLE *et al.* (2017), p. 55.

⁴² Cfr. ALISON *et al.* (2004), p. 71.

⁴³ Numerosi studi empirici mostrano la poca attitudine degli inquirenti alla valutazione dei profili e il frequente appiattimento sul profilo effettuato da un *profiler* considerato autorevole (KOCIS e HAYES (2004), p. 149, oltre a ALISON *et al.* (2003), p. 185).

⁴⁴ Cfr. BENNELL *et al.* (2008), p. 143. Vedi anche BENNELL *et al.* (2006), p. 344; ALISON *et al.* (2002), p. 115.

⁴⁵ V., sul punto, DAMONA MULLER (2000), p. 234.

⁴⁶ Cfr. SNOOK *et al.* (2007), p. 437; SNOOK *et al.* (2008), p. 1257; KOCIS (2006), p. 458.

⁴⁷ Un'approfondita disamina della questione in SCALFATI e SERVI (2009), spec. p. 32. Per uno sguardo d'insieme sul tema: LARONGA (2002).

⁴⁸ Cfr. CURTOTTI NAPPI (2008), p. 591; ERAMO (2007), p. 932; MARTUCCI (2004), p. 744; MOSCARINI (2006), p. 929; ID. (2018), p. 767; PISAPIA (1989), p. 17.

⁴⁹ Secondo SCALFATI (1997), p. 5: in relazione all'imputato «sarebbe inutilizzabile un risultato peritale che (...) avesse praticato incursioni su altri aspetti psicologici delineandone personalità e carattere».

⁵⁰ Sotto altro profilo, tale divieto si pone come baluardo per l'imputato al fine di sottrarlo a indagini psicologiche da cui possano essere tratti elementi confessori o comunque attinenti alla sua responsabilità. Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, sollecitata da una richiesta difensiva volta a sentire dichiarare l'inutilizzabilità di una perizia psichiatrica disposta in sede d'appello e modellata sull'esempio statunitense del *criminal psychological profiling*. Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, «l'estensione dell'indagine a profili di criminogenesi e criminodinamica, pur in difetto di confessione dell'imputata, trova adeguata giustificazione nel fatto che la responsabilità della medesima (già, del resto, ritenuta gravemente indiziata in sede cautelare) era stata comunque affermata dalla sentenza di primo grado e costituiva, pertanto, elemento non eliminabile dal quadro valutativo, ancorché non processualmente definitivo; non risulta, peraltro, che le valutazioni peritali abbiano preso le mosse dalla premessa di un'accertata responsabilità della perizianda, essendo questa stata assunta sempre in via meramente eventuale, al fine di verificare la possibile attribuzione del “valore di malattia” al suo ipotizzato gesto» (così Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1840 ss., con nota di F. CAPRIOLI, *Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il delitto di Cogne*).

che lo stesso sia innocente sino a sentenza definitiva⁵¹.

Non essendovi dubbio, in chiave ermeneutica, che tale *beweisverbote* debba estendersi alla fase delle indagini preliminari⁵² e operi anche rispetto alla consulenza tecnica del pubblico ministero⁵³, appare evidente come l'utilizzo di profilazioni psicologiche debba essere racchiuso, nel nostro ordinamento⁵⁴, entro limiti di minima operatività. In altri termini, esclusa ogni possibilità di impiego a fini probatori (in sede dibattimentale, nei giudizi speciali, per l'incidente cautelare, e via discorrendo), la profilazione criminale sembra poter assurgere al solo ruolo di stimolo investigativo nella prima parte dell'inchiesta⁵⁵, ossia nella fase che precede l'individuazione di una persona da iscrivere nel registro delle notizie di reato, lasciando poi il passo ad altri mezzi di ricerca probatoria codificati o comunque in linea con i canoni dell'architettura processuale. Insomma un mero atto espressivo dell'azione atipica di polizia giudiziaria, inserito nel margine di discrezionalità tecnica previsto dal tenore, volutamente generico e onnicomprensivo, dell'art. 348 c.p.⁵⁶.

Non mancano in realtà voci dottrinali che auspicano un utilizzo più massiccio dello strumento⁵⁷ e dichiarano una forte contrarietà ad un suo confinamento al solo stadio investigativo⁵⁸. Ovviamente si tratta di impostazioni teoriche che si inseriscono nel contesto delle proposte di abolizione del divieto di perizia psicologica, legate alla visione secondo cui il *criminal profiling* dovrebbe essere valorizzato anche come strumento di convincimento del giudice, per consentirgli di accostare, per il tramite di un esperto, la ricostruzione della personalità dell'accusato all'*identikit* criminologico dell'agente modello desunto dalla *scena criminis*. Come anticipato, lo sbarramento nei confronti di tale approccio, a livello di principi costituzionali e di canoni codicistici, appare di estrema chiarezza nel sistema italiano. Oltretutto, anche nel contesto di *common law* si registrano precedenti giurisprudenziali sfociati in declaratorie d'innammissibilità del profilo criminale quale prova d'accusa⁵⁹.

4. Ulteriori avvertenze intorno all'impiego delle metodologie di profilazione nel processo penale.

Anche a voler accantonare per un istante i due fattori che appaiono minare in radice qualsiasi ipotesi di eccessiva valorizzazione del *criminal profiling* nel nostro procedimento (la scarsa caratura scientifica e la distonicità rispetto al ripudio legislativo di vagli criminologici sul prevenuto), residuerebbero ulteriori criticità capaci di suggerire, in ogni caso, la riduzione del perimetro operativo di tale metodologia.

In prima battuta, anche nelle ipotesi di impiego a soli fini di indirizzamento dell'azione investigativa, non va dimenticato il pericolo che si ingenerino errori giudiziari⁶⁰ quale diretta conseguenza del meccanismo intellettuale che gli psicologi forensi chiamano "effetto tunnel". L'individuazione di un soggetto quale possibile autore del reato per il tramite della profilazione può infatti provocare un fenomeno di distorta interpretazione di ogni fonte di prova in senso convergente con l'avvenuta identificazione su base criminologica del soggetto⁶¹. Una dinamica che si inserisce nella più ampia tendenza, tipica dell'approccio mentale dell'inquirente, a "ricercare ed interpretare le prove" in base a "ipotesi preesistenti"⁶², in un'ottica di raccolta degli elementi probatori selettiva, ossia volta a corroborare una sola posizione, negando le altre. Per questa ragione si adopera suggestivamente la metafora del "tunnel", come raffigurazione di

⁵¹ Non a caso, infatti, il divieto cade nelle fasi dell'esecuzione della pena e dell'applicazione di misure di sicurezza, laddove può avere una specifica ragione in rapporto al processo di individualizzazione del trattamento rieducativo. Cfr. VARRASO (2009), p. 242.

⁵² Si pensi alla ipotesi di perizia disposta nel contesto dell'incidente probatorio.

⁵³ Dalla quale, per esempio, si vogliono dedurre gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di una misura cautelare. Cfr. MIUCCI (2002), p. 496.

⁵⁴ Per alcuni spunti comparativi, BELLINI (2005), p. 609.

⁵⁵ Così, CHELO (2014), p. 32.

⁵⁶ Cfr. LUPÀRIA (2009), p. 173; ID., (2011), p. 163.

⁵⁷ RIVELLO (2011), spec. p. 300.

⁵⁸ Si veda lo scritto di BOSCO e ZAPPALÀ (2007), p. 271.

⁵⁹ *Regina v. Colin Stagg, 14 settembre 1994*. Sullo svolgimento di questo processo, di estremo interesse sono le considerazioni di ORMEROD (2004), p. 173.

⁶⁰ V. il volume HUFF e KILLIAS (2010).

⁶¹ Su questo terreno, per alcune riflessioni attinenti al problema della profilazione su base razziale: B. FORST (2013), p. 25.

⁶² Cfr. GULOTTA (2014), p. 132.

una situazione in cui i protagonisti dell'inchiesta penale, focalizzatisi su un sospettato, filtrano e isolano le evidenze funzionali alla condanna, svalutando o ignorando quelle compatibili con l'ipotesi innocentista⁶³.

Sotto un secondo angolo visuale, va rilevato come l'attività di *profiling* costituisca terreno fertile per molte delle fallacie logiche sottese al ragionamento intuitivo⁶⁴. Passaggi inferenziali errati tendono in effetti ad annidarsi in un metodo che, per sua natura, mescola varie forme argomentative e si fonda su collegamenti mentali di matrice "creativa", volti a produrre connessioni piuttosto "spericolate" da un punto di vista epistemico⁶⁵.

Ebbene, questa considerazione non soltanto affievolisce maggiormente il valore persuasivo della profilazione, così da ricondurla all'antica categoria della "*scintilla of evidence*"⁶⁶, entro la quale l'esperienza di *common law* racchiude elementi di convincimento diametralmente lontani dalla robustezza che deve contraddistinguere la *criminal proof*⁶⁷. L'ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la circostanza che nella trama razionale del *profiler* vengono impiegate massime d'esperienza, presunzioni, valutazioni di concordanza indiziaria e altri apprezzamenti probatori che sono tipicamente riservati all'attività del giudice. Il risultato finale della profilazione, dunque, nasconde in sé un ragionamento indiziario che, laddove fallace, rischia di non essere trasparente e verificabile, con l'effetto di spogliare l'autorità giudiziaria di un corretto percorso di convincimento e le parti della possibilità di controllare il pieno rispetto dell'onere motivazionale⁶⁸.

Un terzo profilo attiene alla matrice statistica che informa l'attività di *criminal profiling*, soprattutto nella sua accezione "geografica" che, come abbiamo visto⁶⁹, prende in considerazione fattori di ricorsività probabilistica. I rischi per una corretta amministrazione della giustizia appaiono simili a quelli emersi nel contesto del dibattito nordamericano sulla individuazione dei sospettati sulla scorta di combinazioni di caratteristiche geografiche e connotazioni fisiche⁷⁰. Nel noto caso Collins⁷¹, ad esempio, per determinare i possibili autori della aggressione ad una anziana signora a fini di scippo, si fece riferimento alla supposizione, avanzata da un esperto, che vi fosse solo una possibilità su dodici milioni che in quella area geografica (la California degli anni '60) esistesse una coppia interraciali con le caratteristiche desunte dalla scena del delitto (maschio di razza nera con baffi e barba; donna bianca con coda di cavallo), esattamente le caratteristiche corrispondenti ai due arrestati. Da quella vicenda germoglia la forte critica ad un impiego improprio di mere prove statistiche nel processo penale⁷². Un monito che deve oggi investire, nella parziale prospettiva ad esse applicabile, anche le operazioni di profilazione criminale⁷³.

Un ultimo rilievo sfocia in una riflessione di scenario. L'attenzione sempre maggiore per il *criminal profiling* appare il segno di una rinnovata attrazione della nostra giustizia penale verso gli attributi personologici e l'interno psichico dell'imputato, come mostra l'acceso dibattito sulle neuroscienze⁷⁴. Certo, la veste di questo impulso risulta parzialmente nuova rispetto al passato. Non riguarda più, o non riguarda soltanto, la spinta verso la confessione⁷⁵ e l'interessamento a quelle che Foucault definiva "forme di veridizione"⁷⁶. Il foro interno dell'autore di

⁶³ Tra i vari studi in argomento: FINDLEY e SCOTT (2006), p. 291; MARTIN (2002), p. 847. V. anche BASSOK e TROPE (1984), p. 202; CHINEDU OKAFOR e NGWABAM (2017), p. 179; GODSEY (2018); KASSIN *et al.* (2003), p. 187.

⁶⁴ V., per tutti, KAHNEMAN *et al.* (1982); NISBETT *et al.* (1989); RUMIATI (1990). Cfr., in ambito giuridico, CATELLANI (1992), p. 111.

⁶⁵ Cfr. TURVEY (1998).

⁶⁶ V., classicamente, CALVERT (1946), p. 1.

⁶⁷ Argomenti parzialmente assimilabili all'odierno profilo criminale venivano nel diritto comune inseriti tra i c.d. indizi remoti, del tutto inidonei a fondare giudizi di colpevolezza (ROSONI (1995), p. 131). Sui vagli e sulle caratteristiche comportamentali del possibile autore di reato, scriveva, con taglio critico, il noto penalista francese Daniel Jousse: «*ces indices, ou présomptions, sont fondés sur ce que les hommes qui veulent faire, ou qui font, ou ont fait une telle action, se trouvent ordinairement dans des circonstances pareilles à celle où l'on a trouvé l'accusé, ou, ce qui est la même chose, sur ce que l'accusé s'est trouvé dans des circonstances tellement liées à l'action, ou su ce qu'il a fait des choses qui lui sont aussi tellement liées, qu'il est présumé avoir fait l'action même*» (JOUSSE (1771), p. 759).

⁶⁸ V., per tutti, CANZIO (2012), p. 59, nonché, tra le opere fondamentali in materia, AMODIO (1977), p. 181 e NOBILI (1974).

⁶⁹ V. *infra*, § 2.

⁷⁰ Cfr. ROBERTSON e VIGNAUX (1995); TILLERS e GREEN (2003).

⁷¹ *People v. Collins*, 438 P.2d 33 (1968). Cfr. FINKELSTEIN e FAIRLEY (1970), p. 489; TRIBE (1971), p. 1329.

⁷² Nella richiamata sentenza, la Corte Suprema della California afferma che nessun calcolo «può provare al di là di ogni ragionevole dubbio (...) che in tutta Los Angeles si possa trovare solo una coppia con quelle precise caratteristiche». Cfr., sul punto, STELLA (2002), p. 317. A partire da quel dibattito, foriero anche di effetti collaterali non positivi, cfr. LUPÁRIA (2017), p. 198.

⁷³ Cfr. HARDCOURT (2003), p. 105.

⁷⁴ V. da ultimo DI BITONTO (2018), p. 743.

⁷⁵ V., per tutti, MARAFIOTI (2000); MARCHETTI (1994), nonché LUPÁRIA (2006).

⁷⁶ FOUCAULT (2013). Cfr. LUPÁRIA e MARAFIOTI (2015).

reato viene indagato non per rassicurare un ordinamento in cerca di una “verità materiale” o per decifrare i tratti di devianza che hanno condotto la persona alla commissione del crimine. Esso diviene il *fil rouge* che collega il soggetto al delitto, la ragione per poterlo sottoporre ad inchiesta, la prova che solo lui può essersi reso responsabile del fatto⁷⁷. Un altro modo di cercare la prova all'interno dell'accusato⁷⁸, al contempo diverso e rassomigliante a quello delle epoche più buie della giustizia penale.

Contenere dunque entro limiti stringenti l'impiego del *criminal profiling* e di analoghe elaborazioni della moderna “criminologia”, significa in fondo anche arrestare – o almeno rallentare – la deriva che può discendere da questa pernicioso parabola evolutiva.

Bibliografia

AINSWORTH, Peter B. (2000): “Psychology and police investigation”, in Mc GUIRE, James, MASON, Tom e O'HANE, Aisling (eds.): *Behaviour, Crime and Legal Processes: A Guide for Forensic Practitioners* (Chichester, Wiley), p. 39

AINSWORTH, Peter B. (2001): *Offender Profiling and Crime Analysis* (Cullompton, Devon)

ALISON, Laurence, BENNELL, Craig, MOKROS, Andreas e ORMEROD, David (2002): “The personality paradox in offender profiling: A theoretical review of the processes involved in deriving background characteristics from crime scene actions”, *Psychology, Public Policy & Law*, 8, p. 115

ALISON, Laurence, SMITH, Matthew D. e MORGAN, Keith (2003): “Interpreting the accuracy of offender profiles”, *Psychology, Crime & Law*, 9, p. 185

ALISON, Laurence e CANTER, David (2004): “Il *profiling* nella teoria e nella pratica”, in CANTER, David e ALISON, Laurence (eds.): *Il profilo psicologico. L'indagine investigativa fra teoria e prassi* (Roma, Carocci), p. 17

ALISON, Laurence, WEST, Adrian e GOODWILL, Alasdair (2004): “The academic and the practitioner: pragmatists' views of offender profiling”, *Psychology, Public Policy & Law*, 10, p. 71.

AMODIO, Ennio (1977): “Motivazione della sentenza penale”, in *Enc. dir.*, vol. XXVII (Milano, Giuffrè), p. 181

BASSOK, Miriam e TROPE, Yaacov (1984): “People's Strategies for Testing Hypotheses About Another's Personality: Confirmatory or Diagnostic?”, *Social Cognition*, 2, p. 202

BAUMGARTNER, Kelli, FERRARI, Silvia e PALERMO, George (2008): “Constructing bayesian networks for criminal profiling from limited data”, *Knowledge-Based Systems*, 21, p. 563

BELLINI, Chiara (2005): La perizia psichiatrica sull'autore del reato nel sistema penale statunitense, *Rassegna italiana di criminologia*, p. 609

BENNELL, Craig, JONES, Natalie J., TAYLOR, Paul J. e SNOOK, Brent (2006): “Validities and abilities in criminal profiling: A critique of the studies conducted by Richard Kocsis and his colleagues”, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 50, p. 344

⁷⁷ Appare intuitivo come tale approccio rischi di sfociare in scenari inquietanti di *predictive policing*. In ambito di investigazioni digitali qualcosa è già affiorato, e da tempo: le forze di polizia statunitensi, sulla base di dati ricevuti dagli *internet service provider*, sviluppano calcoli algoritmici sulle potenzialità criminali degli utenti dedotte dall'indole della vita telematica del cittadino. Si veda, per comprendere le direttrici verso cui stiamo muovendo, l'ormai noto progetto *PredPol nato in California* (www.predpol.com). Cfr. altresì BONFANTI (2018); GERBER (2014), p. 115, oltre all'intervento su *Big Brother Watch: A Closer Look at Experian Big Data and Artificial Intelligence in Durham Police*, 6 aprile 2018.

⁷⁸ Ancora attuali le riflessioni di PETROCELLI (1952), p. 624, laddove si criticava «quell'antico e vieto modo di indagine che tutto credeva di risolvere» ricavando “*da lui [dall'accusato] la prova che lo spirito dei moderni e civili ordinamenti vuole, invece, costruita obbiettivamente, intorno a lui*».

BENNELL, Craig, SHEVAUM, Corey, TAYLOR, Alyssa e ECKER, John (2008): "What skills are required for effective offender profiling? An examination of the relationship between critical thinking ability and profile accuracy", *Psychology, Crime & Law*, 14, p. 143

BISI, Roberta (2006): *Scena del crimine e profili investigativi: Quale tutela per le vittime?* (Milano, Franco Angeli)

BONFANTI, Angelica (2018): "Big data e polizia predittiva: riflessioni in tema di protezione del diritto alla privacy e dei dati personali", *Rivista di diritto dei media*, 3

BOSCO, Dario e ZAPPALÀ, Angelo (2007): "The Phenomenon of Serial Murder and the Judicial Admission of Criminal Profiling in Italy", in KOCISIS, Richard N. (ed.): *Criminal Profiling, International Theory, Research and Practice* (Totowa, Humana Press), p. 271

BROIDY, Lisa M., DADAY, Jerry K., CRANDALL, Cameron S., SKLAR, David P. e FOST, Peter J. (2006): "Exploring demographic, structural and behavioural overlap among homicide offenders and victims", *Homicide Studies*, 10, p. 155

BRUSSEL, James A. (1968): *Casebook of a Crime Psychiatrist* (New York, Geis Publishing Co)

BUQUET, Alain (2001): *Manuel de criminalistique moderne. La science et la recherche de la preuve* (Parigi, Presses universitaires de France)

CALVERT, Robert W. (1969): "No Evidence" and "Insufficient evidence" Points of Error, *Texas Law Review*, 38, p. 361

CANNIZZARO, Stefania e DI MARIA, Franco (2001): *Reti telematiche e trame psicologiche. Nodi, attraversamenti e frontiere di Internet* (Milano, Franco Angeli)

CANTER, David e LARKIN, Paul (1993): "The environmental range of serial rapists", *Journal of environmental psychology*, 13, p. 63

CANTER, David (1994): *Criminal shadows: Inside the mind of the serial killer* (Londra, HarperCollins)

CANTER, David e ALISON, Laurence (1999): *Profiling in policy and practice* (Aldershot, Ashgate)

CANTER, David (2001): "Offender profiling and investigative psychology", *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 1, p. 1

CANTER, David e WENTINK, Natalia (2004): "An empirical test of Holmes and Holmes's serial murder typology", *Criminal Justice and Behavior*, 20, p. 1

CANZIO, Giovanni (2012): "La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio", in CUCCI, Monica, GENNARI, Giuseppe e GENTILOMO, Andrea (eds.), *L'uso della prova scientifica nel processo penale* (Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli), p. 59

CANZIO, Giovanni e LUPÁRIA, Luca (2018), *Prova scientifica e processo penale* (Padova, Kluwer)

CAPONE, Donald L. e NICHOLS, Woodrow (1975): "Crime and distance; An analysis of offender behavior in space", *Proceedings of the Association of American Geographers*, 7, p. 45

CAPRIOLI, Francesco (2009): "Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il delitto di Cogne", *Cassazione penale*, p. 1840

- CARILLO, Biagio Fabrizio (2011): *Ricostruire il delitto. Dal sopralluogo al profilo criminale* (Torino, Espresso)
- CARILLO, Biagio Fabrizio, FORNARI, Ugo, GIOVANNINI, G.L., LUINI, L.P. (2013): “La scena del crimine vista con gli occhi della criminologia”, in CURTOTTI, Donatella e SARAVO, Luigi (eds.), *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, scienze* (Torino, Giappichelli), p. 792.
- CARSON, David, MILNE, Rebecca e PAKES, Francis, (2007): *Applying psychology to Criminal Justice* (Chichester, Wiley)
- CATELLANI, Patrizia (1992): *Il giudice esperto. Psicologia cognitiva e ragionamento giudiziario* (Bologna, Il Mulino)
- CHANEY, Spencer e RATCLIFFE, Jerry (2005): *GIS and crime mapping* (Chichester, Wiley)
- CHELO, Andrea (2014) *Le prime indagini sulla scena del crimine. Accertamenti e rilievi urgenti di polizia giudiziaria* (Padova, Cedam)
- CHIESA, Raoul e CIAPPI, Silvio (2007): *Profilo hacker. La scienza del criminal profiling applicata al mondo dell'hacking* (Milano, Apogeo)
- CHINEDU OKAFOR, Obiora e NGWABAM, Uchechukwu (2017): “Between tunnel vision and a sliding scale: power, normativity and justice in the praxis of the international criminal court”, *Temp. International and Comparative Law Journal*, 31, p. 179
- CHISUM, Jerry W. (2006): “Crime reconstruction”, in MOZAYANI, Ashraf e NOZIGLIA, Carla (eds.), *The Forensic Laboratory Handbook: Procedures and Practice* (New York, Humana Press), p. 72
- CHISUM, Jerry W. e TURVEY, Brent E. (2011): “Staged crime scenes”, in CHISUM, Jerry W. e TURVEY, Brent E. (eds.), *Crime Reconstruction* (San Diego, Elsevier Science), p. 221
- COLOMBINI, Clara Maria, COLELLA, Antonio, MATTIUCCI, Marco e CASTIGLIONE, Aniello (2012): *Network Profiling: content analysis of user behavior in digital communication channel* (Praga, IFIP International)
- COLOMBINI, Clara Maria e COLELLA, Antonio (2011): *Digital Profiling. A Computer Forensic Approach* (Berlino, Springer-Verlag), p. 330
- CROSS, Michael e SHINDER, Debra Littlejohn (2008): *Scene of the Cybercrime* (Burlington, Syngress Publishing Inc.)
- CURTOTTI NAPPI, Donatella (2008): “La perizia”, in GAITO, Alfredo (ed.), *La prova penale* (Torino, Utet), p. 591
- D'ARIENZO, Antonio (1999): *Sulle tracce del killer. Appunti di criminalistica* (Roma, L'Airone)
- DAVIS, Joseph A. (1999): “Criminal personality profiling and crime scene assessment. A Contemporary Investigative Tool to Assist Law Enforcement Public Safety”, *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 15, p. 291
- DE LUCA, Ruben (1998): *Anatomia del serial killer* (Milano, Giuffrè)
- DE LUCA, Ruben e MASTRONARDI, Vincenzo Maria (2011): *I serial killer* (Roma, Newton Compton)

DOUGLAS, John E., RESSLER, Robert K., BURGESS, Ann W. e HARTMAN, Carol R. (1986): "Criminal Profiling from crime scene analysis", *Behavioral Sciences & Law*, 4, p. 401

DOUGLAS, John E. e DOUGLAS, Lauren K. (2006): "The detection of staging, undoing, and personation at the crime scene", in DOUGLAS, John E., BURGESS, Ann W., BURGESS, Allen G. e RESSLER, Robert K. (eds.), *Crime classification manual: A standard system for investigating and classifying violent crimes* (San Francisco, Jossey-Bass), p. 34

ERAMO, Federico (2007): "Il divieto di perizie psicologiche nel processo penale: una nuova conferma della Cassazione", *Diritto penale e processo*, p. 932

FARGNOLI, Amato Luciano (2005): *Manuale di psicologia investigativa* (Milano, Giuffrè)

FATTAH, Ezzat A. (1976): "The use of the victim as an agent of self-legitimation: Toward a dynamic explanation of criminal behavior", *Victimology*, 1, p. 61

FINDLEY, Keith A. e SCOTT, Michael S. (2006): "The multiple dimensions of tunnel vision in criminal cases", *Wisconsin Law Review*, 2, p. 291

FINKELSTEIN, Michael O. e FAIRLEY, William B. (1970): *A Bayesian approach to identification evidence*, *Harvard Law Review*, 83, p. 489

FOUCAULT, Michel (2013): *Mal fare, dir vero. Funzione della confessione nella giustizia. Corso di Lovanio* (1981). (Torino, Einaudi)

FOX, Brianna e FARRINGTON, David P. (2018): "What have we learned from offender profiling? A systematic review and meta-analysis of 40 years of research", 144 *Psychological Bulletin*, 12, p. 1247

GARRETT, Brandon L. (2011): *Convicting the innocent: Where criminal prosecutions go wrong* (Cambridge, Harvard University Press)

GERBER, Matthew S. (2014): "Predicting crime using Twitter and kernel density estimation", *Decision Support Systems*, 61, p. 115

GODSEY, Mark (2018): *Blind Injustice: A Former Prosecutor Exposes the Psychology and Politics of Wrongful Convictions* (Berkeley, University of California Press)

GODWIN, Grover Maurice (1999): *Hunting serial predators: A multivariate classification approach to profiling violent behavior* (Boca Raton)

GRATTAGLIANO, Ignazio, TOMASINO, Maria Giovanna, CARILLO, Biagio Fabrizio, SALUSTIO, Dario, CONTICCHIO, G., AFFATATI, Valeria e LISI, Andrea (2010): "L'utilizzo della psicologia investigativa nelle indagini di polizia giudiziaria", *Rivista italiana di medicina legale*, p. 81

GRUBIN, Don (1995): "Offender profiling", *The Journal of Forensic Psychiatry*, 6, p. 259

GUDJONSSON, Gisli H. (2003): *The Psychology of Interrogations and Confessions. A handbook* (Chichester, Wiley)

GULOTTA, Guglielmo. e BETSOS, Isabella Merzagora (2005): *L'omicidio e la sua investigazione* (Milano, Giuffrè)

GULOTTA, Guglielmo (2008): *Breviario di psicologia investigativa* (Milano, Giuffrè)

GULOTTA, Guglielmo (2014): "Psicologia dell'errore nell'investigazione e nel giudizio", in DE CATALDO NEUBURGER, Luisella (ed.): *L'operazione decisoria da emanazione divina alla prova scientifica (passando per Rabelais)*, (Torino, Il Pensiero Scientifico), p. 132.

- HARCOURT, Bernard E. (2003): "The shaping of chance: actuarial models and criminal profiling at the turn of the twenty-first century", *University of Chicago Law Rev.*, 70, p. 105
- HAZELWOOD, Robert R. e WARREN, Janet I. (2003): "Linkage analysis: Modus operandi (MO), ritual and signature in serial sexual crime", *Aggression and Violent Behavior*, 8, p. 587
- HICKS, Scotia J. e SALES, Bruce D. (2006): *Criminal profiling: Developing an effective science and practice* (Washington, American Psychological Association)
- HOLMES, Ronald M. e HOLMES, Stephen T. (2009): *Profiling violent crimes: an investigative tool* (Thousand Oaks, Sage Publications Inc.)
- HOUCK, Max, CRISPINO, Frank e MC ADAM, Terry (2012): *The science of crime scenes* (Oxford, Academic Press)
- HOWITT, Dennis (2002): *Forensic and Criminal Psychology* (Harlow, Prentice Hall)
- HUFF, Ronald C. e KILLIAS, Martin (2010): *Wrongful conviction. International perspectives on miscarriages of justice* (Philadelphia, Temple University Press)
- HUFF, Ronald C. e KILLIAS, Martin (2013), *Wrongful convictions and miscarriages of justice. Causes and remedies in North American and European criminal justice systems* (New York, Routledge)
- INTINI, Alberto e PICOZZI, Massimo (2009): *Scienze Forensi. Teoria e prassi dell'investigazione scientifica* (Torino, Utet Giuridica)
- JACKSON, Janet L. e BEKERIAN, Debra A. (1997): *Offender profiling: Theory, research and practice* (Chichester, Wiley)
- JOUSSE, Daniel (1771): *Traité de la justice criminelle de France*, t. I, p. 3, tit. III (Parigi, Debure)
- KAHNEMAN, Daniel, SLOVIC, Paul e TVERSKY, Amos (1982): *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, Cambridge, Cambridge University Press)
- KAPARDIS, Andreas (2014): *Psychology and Law: A critical introduction* (New York, Cambridge University Press)
- KASSIN, Saul M., GOLDSTEIN, Christine C., e SAVITSKY, Kenneth (2003): "Behavioral Confirmation in the Interrogation Room: On the Dangers of Presuming Guilt", *Law & Hum. Behav.*, 27, p. 187
- KEPPEL, Robert D., e WALTER, Richard (1999): "Profiling killers: A revised classification model for understanding sexual murder", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 43, p. 417
- KNIGHT, Raymond A. e PRENTKY, Robert A. (1987): "The developmental antecedents and adult adaptations of rapist subtypes", *Criminal Justice and Behavioral*, p. 403
- KNOOPS, Geert -J. Alexander (2013): *Redressing Miscarriage of Justice* (Leiden, Publication Year)
- KOCSIS, Richard N. e HAYES, Andrew F. (2004) "Believing is seeing? Investigating the perceived accuracy of criminal psychological profiles", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 48, p. 149

- KOC SIS, Richard N. (2006): "Validities and abilities in criminal profiling: The dilemma for David Canter's Investigative Psychology", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 50, p. 458
- KOC SIS, Richard N. (2009): *Applied Criminal Psychology: A Guide to Forensic Behavioral Sciences* (Springfield, Thomas Publisher)
- KOEN, Wendy J. e TURVEY, Brent E. (2018): "Criminal Profiling: Evidences, Experts, and Miscarriages of Justice", in KOEN, Wendy J. e BOWERS C. Michael (eds.), *The Psychology and Sociology of Wrongful Convictions* (San Diego), p. 3
- LARONGA, Antonio (2002): *Le prove atipiche nel processo penale* (Padova, Cedam)
- LORUSSO, Sergio (2010): "Investigazioni scientifiche, verità processuale ed etica degli esperti", in *Diritto penale e processo*, p. 1345
- LORUSSO, Sergio (2011): "L'esame della scena del crimine nella contesa processuale", *Diritto penale e processo*, p. 261
- LUNDIGRAN, Samantha e CANTER, David (2001), "Spatial patterns of serial murder: an analysis of disposal site location choice", *Behavioral science and the law*, 19, p. 595
- Lupária, Luca (2005): "Prova giudiziaria e ragionamento artificiale: alcune possibili chiavi di lettura", in Sallantin, Jean e Szczeciniarz, Jean-Jacques, *Il concetto di prova alla luce dell'intelligenza artificiale* (Milano, Giuffrè), p. VII
- LUPÁRIA, Luca (2006): *La confessione dell'imputato nel sistema processuale penale* (Milano, Giuffrè)
- LUPÁRIA, Luca (2009): "Attività di indagine a iniziativa della polizia giudiziaria", in SPAN- GHER, Giorgio (ed.), *Trattato di procedura penale, vol. III*, (Torino, Utet), p. 173
- LUPÁRIA, Luca (2011): «La police judiciaire dans le procès pénal italien: questions anciennes et scénarios inédits», *Archives de politique criminelle*, p. 163
- LUPÁRIA, Luca (2015), *Understanding wrongful conviction. The protection of the innocent across Europe and America* (Padova, Kluwer)
- LUPÁRIA, Luca e MARAFIOTI, Luca (2015): *Confessione, liturgie della verità e macchine sanzionatorie. Scritti raccolti in occasione del Seminario di Studio sulle Lezioni di Lovanio di M. Foucault* (Torino, Giappichelli)
- LUPÁRIA, Luca, MARAFIOTI, Luca, PAOLOZZI, Giovanni (2017): *Errori giudiziari e background processuale* (Torino, Giappichelli)
- LUPÁRIA, Luca (2017), "Probabilité et procès pénal à l'époque de la preuve ADN", *Diritto Penale Contemporaneo - Rivista Trimestrale*, 3, p. 198
- MAGLIOCCA, Domingo G. (2005): "Analisi psicologico-investigativa della scena del crimine", *Nuovo diritto*, p. 55
- MARAFIOTI, Luca (2000): *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio* (Torino, Giappichelli)
- MARCHETTI, Paolo (1994): *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna* (Milano, Giuffrè)

MARTIN, Dianne L. (2002): "Lessons About Justice from the "Laboratory" of Wrongful Convictions: Tunnel Vision, the Construction of Guilt and Informer Evidence", *UMKC Law Review*, 70, p. 847

MARTUCCI, Pierpaolo (2004): "Il contributo del criminologo nel processo penale", *Diritto penale e processo*, p. 744

MIUCCI, Concetta (2002): "In tema di utilizzabilità del profilo criminologico dell'indiziato di reato anche e in special modo a fini cautelari", *Foro ambrosiano*, p. 496.

MORAN, E. (1946): "The Law of evidence", *Harvard Law Review*, 59, p. 1

MOSCARINI, Paolo (2006): "La perizia psicologica e il "giusto processo", *Diritto penale e processo*, p. 929

MULLER, Damon A. (2000): "Criminal profiling: Real science or just wishful thinking?", *Homicide Studies*, 4, p. 234

NISBETT, Richard e ROSS, Lee (1989): *L'inferenza umana: strategie e lacune del giudizio sociale* (Bologna, Il Mulino)

NOBILI, Massimo (1974): *Il principio del libero convincimento del giudice* (Milano, Giuffrè)

ORMEROD, David (2004): "Criminal Profiling: un processo con giudice e giuria, senza psicologo criminologo", in CANTER, David e ALISON, Laurence (eds.): *Il profilo psicologico. L'indagine investigativa fra teoria e prassi* (Roma, Carocci), p. 173

PACIELLO, Filomena (2010): "Profiling: profilo criminale e profilo psicologico", *Profiling. I profili dell'abuso*, 3, p. 1

PALERMO, George B. e MASTRONARDI, Vincenzo Maria (2005): *Il profilo criminologico. Dalla scena del crimine ai profili socio-psicologici* (Milano, Giuffrè)

PAOLICELLI, Eustachio W. (2008): *Criminal Profiling* (Forlì, Experta)

PETROCELLI, Biagio (1952): "Ritorno alla tortura (1950)", in *Saggi di diritto penale* (Padova, Cedam), p. 624

PICOZZI, Massimo e ZAPPALÀ, Angelo (2001): *Criminal Profiling: dall'analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale* (Milano, Mc Graw-Hill Companies)

PINIZZOTTO, Anthony J. e FINKEL, Norman J. (1990): "Criminal personality profiling: An outcome and process study", *Law and Human Behaviour*, 14, p. 215

PISAPIA, Giandomenico (1989): "La nuova procedura penale nei rapporti con la medicina legale, la criminologia e le scienze medico forensi", in BEDUSCHI, Giovanni e DE FAZIO, Francesco (eds.), *La medicina legale e il nuovo codice di procedura penale* (Milano, Giuffrè), p. 17

PRAVETTONI, Gabriella (2002): *Web Psychology* (Milano, Guerini e Associati)

RAINBOW, Lee e GREGORY, Adam (2011): "What behavioral investigative advisers actually do", in ALISON, Laurence e RAINBOW, Lee (eds.), *Professionalizing Offender Profiling: Forensic and Investigative Psychology in Practice* (Londra, Routledge), p. 18

RESSLER, Robert K., BURGESS, Ann W., DOUGLAS, John E., HARTMAN, Carol R. e D'AGOSTINO, Ralph B. (1986): "Sexual killers and their victims: Identifying patterns through crime scene analysis", *Journal of Interpersonal Violence*, 1, p. 288

- ROBERTSON Bernard e VIGNAUX, G.A. (1995): *Interpreting Evidence. Evaluating forensic science in the Courtroom* (New York, John Wiley & Sons)
- ROGERS, Marcus K. (2016): “Psychological profiling as an investigative tool for digital forensics”, in SAMMONS, J. (ed.), *Digital Forensics. Threatscape and Best Practices* (Waltham, Syngress), p. 45
- ROSONI, Isabella (1995): *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna* (Milano, Giuffrè)
- ROSSI, Lino e ZAPPALÀ, Angelo, (2005): *Elementi di psicologia investigativa* (Milano, Franco Angeli)
- ROSSMO, D. Kim (1995): “Place, space and police investigations: Hunting serial violent criminal”, in ECK, John E. e WEISBURD, David (eds.), *Crime and Place* (New York, Monsey), p. 217
- RUMIATI, Rino (1990): *Giudizio e decisione* (Bologna, Il Mulino)
- SANTILLA, Pekka, PAKKANEN, Tom, ZAPPALÀ, Angelo, BOSCO, Dario, VALKAMA, Maria, MOKROS, Andreas (2008): “Behavioural crime linking in serial homicide”, *Psychology, Crime and Law*, 14, p. 245
- SCALFATI, Adolfo (1997): “voce Perizia (dir. proc. pen.)”, *Enc. giur.*, vol. XXIII, (Roma), p. 5
- SCALFATI, Adolfo e SERVI, Diletta (2009): “Premesse sulla prova penale”, in SPANGHER, Giorgio (ed.), *Trattato di procedura penale, vol. II, t. I* (Torino, Utet), p. 32
- SNOOK, Brent, EASTWOOD, Joseph, GENDREAU, Paul, GOGGIN, Claire, e CULLEN, Richard M. (2007): “Taking Stock of Criminal Profiling. A narrative review and meta-analysis”, *Criminal Justice and Behavior*, 34, p. 437
- SNOOK, Brent, CULLEN, Richard M., BENNELL, Craig, TAYLOR, Paul J. e GENDREAU, Paul (2008): “The criminal profiling Illusion: what’s behind the smoke and the mirrors?”, *Criminal Justice and Behavior*, 34, p. 1257
- SODDU, Marco (2012): “Unsub, profiler ed offender profiling”, *Rivista di psicodinamica criminale*, 2, p. 3
- STELLA, Federico (2002): *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime* (Milano, Giuffrè)
- STRANO, Marco (2003): “Il futuro del criminal profiling: reti neurali e data mining”, in STRANO, Marco (ed.), *Manuale di criminologia clinica* (Firenze, SEE Editrice), p. 677
- TILLERS, Peter e GREEN, Eric D. (2003): *L'inferenza probabilistica nel diritto delle prove* [1988], trad. it. (Milano, Rizzoli)
- TRIBE, Laurence H. (1971): “Trial by mathematics, precision and ritual in legal process”, *Harvard Law Review*, p. 1329
- TURVEY, Brent E. (1998): *Deductive Criminal Profiling: Comparing Applied Methodologies Between Inductive and Deductive Criminal Profiling Techniques* (Alaska, Sitka)
- TURVEY, Brent E. (2011): *Criminal Profiling: An introduction to behavioral evidence analysis* (Londra, Elsevier Academic Press)

WAYNE, Petherick (2009): "Criminal Profiling methods", in WAYNE, Petherick (eds.): *Serial Crime: Theoretical and practical issues in behavioral profiling* (Burlington, Elsevier Academic Press), p. 67

WHITE, John H., LESTER, David, GENTILE, Matthew e ROSENBLEETH, Juliana (2011): "The utilization of forensic science and criminal profiling for capturing serial killers", *Forensic science international*, 209, p. 160

WOODHAMS, Jessica e TOYE, Kirsty (2007): "An empirical test of the assumptions of case linkage and offender profiling with serial commercial robberies", in *Psychology, Public Policy & Law*, 13, p. 35

VARRASO, Gianluca (2009): "La prova tecnica" in SPANGHER, Giorgio (ed.), *Trattato di procedura penale, vol. II, t. I* (Torino, Utet), p. 242

VUILLE, Joelle, LUPÁRIA, Luca, e TARONI, Franco (2017): "Scientific evidence and the right to a fair trial under Article 6 ECHR", *Law, Probability and Risk*, 16, p. 55

ZALMAN, Marvin (2012), "Qualitatively Estimating the Incidence of wrongful convictions", *Criminal Law Bulletin*, 48, p. 219



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>